Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 19 giugno 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 9 al Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Raul Pinto Manchego, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Perù.

Roma, addì 13 giugno 1952

(2859)

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 9,30 al Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Pierre Dupuy, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Canadà.

Roma, addì 13 giugno 1952

(2858)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1952, n. 629.

Riordinamento degli Archivi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.

Art. 2.

Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e superiori.

I distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi di distretti notarili.

Ciascun Archivio notarile distrettuale è competente per la circoscrizione del distretto notarile per il quale è istituito.

Le sedi degli Archivi notarili superiori sono indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge che determina anche la circoscrizione di ciascuna di essi.

Agli Archivi notarili superiori restano attribuite le funzioni di cui all'art. 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876.

Art. 3.

Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.

Tutti gli altri atti di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli Archivi notarili, debbono essere versati agli Archivi di Stato.

Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.

Art. 4.

Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi, la cui circoscrizione è determinata dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero.

Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.

Art. 6.

Al personale degli Archivi notarili sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni generali concernenti il personale civile delle Amministrazioni dello Stato,

Art. 7.

I ruoli del personale degli Archivi notarili sono determinati dalla tabella *C*, allegata alla presente legge.

Art. 8.

Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili presso l'Amministrazione centrale sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia, oltre ad un ispettore generale, con le funzioni di vice direttore dell'ufficio amministrativo, diciotto fra impiegati e subalterni, appartenenti ai ruoli degli Archivi stessi, dei quali non più di tre di gruppo *A*, cinque di gruppo *B*, otto di gruppo *C* e due uscieri.

Art. 9.

Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi è stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e può essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 10.

La direzione degli Archivi notarili superiori ai quali non è assegnato un conservatore superiore, è affidata, mediante conferimento dell'incarico di tali funzioni, a conservatori capi od a primi conservatori che abbiano dato prova di distinta capacità, di operosità e di attitudini direttive.

Art. 11.

Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile.

L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, nè può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.

Art. 12.

Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.

Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvederà il Ministro per la grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo *A* spetterà al presidente del Tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.

Art. 13.

L'ammissione nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* del personale degli Archivi notarili ha luogo mediante concorso per esame tra coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

per il gruppo *A*, laurea in giurisprudenza;

per il gruppo *B*, diploma d'istituto tecnico commerciale;

per il gruppo *C*, licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

L'ammissione nel ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorso per titoli tra coloro che possiedono la licenza elementare.

Art. 14.

E' stabilita a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili una tassa di lire 1500 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo dei gruppi *A* e *B*, di lire 1000 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo del gruppo *C* e di lire 500 per l'ammissione ai concorsi a posti di subalterni.

Art. 15.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo *A* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse e imposte indirette sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo *B* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale, avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari;

c) di una prova pratica di dattilografia.

Art. 17.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo *C* consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

c) di una prova pratica di dattilografia.

Art. 18.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità, per la promozione al grado 8° di gruppo *A* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse ed imposte sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 19.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità al grado 9° del gruppo *B* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

3) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto civile, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Una delle prove scritte ha carattere pratico con particolare riferimento ai servizi dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 20.

L'esame di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo *C* consta delle stesse prove scritte e orali stabilite per l'esame di ammissione nel ruolo.

Art. 21.

Tutti gli esami di ammissione e concorso per promozione hanno luogo in Roma, o in una sede di Archivio notarile superiore.

Art. 22.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo *A*, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato, avente le funzioni di consigliere di Corte d'appello, che la presiede;

b) un magistrato, avente le funzioni di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili;

c) un insegnante di materie giuridiche in una Università della Repubblica, titolare o incaricato;

d) un ispettore generale o un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.

Art. 23.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo *B*, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato avente funzioni di giudice, che la presiede;

b) un ispettore generale di Archivi notarili;

c) un insegnante titolare di materie economiche e commerciali presso un Istituto di istruzione media della Repubblica;

d) un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al sesto.

Art. 24.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo *C*, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

b) un conservatore superiore o un conservatore capo di Archivi notarili;

c) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al settimo.

Art. 25.

Per la nomina nel ruolo del personale subalterno, la Commissione esaminatrice delle domande e dei titoli è costituita da:

a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

b) un conservatore superiore di Archivi notarili;

c) un conservatore superiore o capo, o primo conservatore, di Archivi notarili.

Art. 26.

Per ciascuna Commissione esaminatrice le funzioni di segretario sono esercitate da un conservatore di Archivi notarili addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 27.

Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Con lo stesso decreto è nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonchè l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.

I membri sia effettivi che supplenti possono essere anche magistrati o funzionari di Archivi notarili a riposo.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* è composto:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia che lo presiede;

b) del direttore dell'ufficio amministrativo degli Archivi notarili presso il Ministero stesso, quale capo del personale;

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto:

a) del direttore dell'ufficio amministrativo degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, quale capo del personale, che lo presiede;

b) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia;

c) di un conservatore superiore di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 30.

La Commissione di disciplina per il personale degli Archivi notarili è composta:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) di un magistrato avente funzioni di consigliere di Corte d'appello;

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 31.

I componenti dei Consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati al principio di ogni biennio, con

decreti del Ministro per la grazia e giustizia. Con gli stessi decreti vengono nominati i membri supplenti che devono avere gli stessi requisiti degli effettivi.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o del direttore dell'ufficio amministrativo degli Archivi notarili, ne fanno le veci, nei Consigli di amministrazione e nella Commissione di disciplina, i funzionari che li sostituiscono nelle loro attribuzioni.

Con i decreti di cui al primo comma due conservatori di Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, vengono assegnati, l'uno con funzioni di segretario, l'altro di supplente, ai Consigli e alla Commissione anzidetti.

Art. 32.

Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'Archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica.

Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli Archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore generale presso la Corte di appello.

Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono compilate dal superiore gerarchico dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 33.

Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che già rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi però altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo *A* è riservato ai funzionari degli Archivi notarili in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 13 per il gruppo *A*;

b) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo *B* è riservato agli appartenenti al ruolo del gruppo *C* degli archivi che siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 13 per il gruppo *B*;

c) dieci posti del grado iniziale del gruppo *C* saranno assegnati mediante concorso per esame riservato a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato lodevole servizio negli Archivi notarili nella qualità di amanuensi e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendo dal limite di età.

Il servizio precedentemente prestato come amanuense verrà calcolato per metà come prestato da coadiutore.

Per gli ex combattenti il periodo minimo è ridotto a due anni;

d) dieci posti del personale subalterno, con qualifica di inserviente saranno assegnati mediante concorso per titoli, riservato a coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio e, per almeno cinque anni, abbiano prestato servizio presso gli Archivi notarili, con la qualifica di addetti ai lavori di pulizia e custodia e prescindendo dal limite di età.

Il servizio precedentemente prestato come addetti ai lavori di pulizia e custodia verrà calcolato per metà come prestato da inservienti.

Per gli ex combattenti il periodo minimo di servizio è ridotto a due anni;

e) il beneficio del recupero per metà del servizio prestato come nelle lettere *c*) e *d*) del presente articolo viene esteso anche ai cottimisti e avventizi inquadrati nel 1924, o che abbiano conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso.

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo *A*, al 10° di quello di gruppo *B* e al 12° di quello di gruppo *C*, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla metà.

Peraltro, nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Art. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Tabella *A*.

Sedi e circoscrizioni di competenza degli Uffici ispettivi

Milano. — Archivi notarili superiori di Torino, Milano, Genova e Venezia ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti quattro Archivi superiori, come dalla tabella *B*.

Roma. — Archivi notarili superiori di Bologna, Firenze e Roma ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella *B*.

Napoli. — Archivi notarili superiori di Bari, Napoli e Catanzaro ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori come dalla tabella *B*.

Palermo. — Archivi notarili superiori di Cagliari, Catania e Palermo e gli Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella *B*.

TABELLA B.

Sedi e circoscrizioni di competenza degli Archivi notarili superiori

TORINO. — Alessandria Asti Biella Casale Monferrato Cuneo Ivrea Novara Pallanza.
GENOVA. — Massa San Remo Savona La Spezia.
MILANO. — Bergamo Brescia Como Cremona Mantova Pavia Sondrio.
VENEZIA. — Belluno Bolzano Gorizia Padova Rovigo Trento Treviso Trieste Udine Verona Vicenza.
BOLOGNA. — Ancona Ascoli Piceno Ferrara Forlì Macerata Modena Parma Piacenza Pesaro Ravenna Reggio Emilia.
FIRENZE. — Arezzo Grosseto Livorno Lucca Pisa Siena.
ROMA. — L'Aquila Cassino Chieti Frosinone Lanciano Perugia Rieti Sulmona Teramo Terni Viterbo.
BARI. — Foggia Lecce Taranto Trani.
NAPOLI. — Avellino Benevento Campobasso Lagonegro Matera Melfi Potenza Salerno Santa Maria Capua Vetere.
CATANZARO. — Castrovillari Cosenza Locri Nicastro Palmi Reggio Calabria Vibo Valentia.
PALERMO. — Agrigento Caltanissetta Nicosia Sciacca Termini Imerese Trapani.
CATANIA. — Caltagirone Messina Patti Ragusa (Modica) Siracusa.
CAGLIARI. — Oristano Sassari.

TABELLA C.

Ruolo organico del personale degli Archivi notarili

CARRIERA AMMINISTRATIVA GRUPPO *A*.

5	Ispettori generali		5
6	Conservatori superiori		13
7	Conservatori capi		22
8	Primi conservatori		26
9	Conservatori aggiunti		30
10	Vice conservatori	(classe unica)	42
11	Vice conservatori aggiunti		
			138

CARRIERA DI RAGIONERIA GRUPPO *B*.

7	Ragionieri capi		3
8	Primi ragionieri		6
9	Ragionieri aggiunti		12
10	Vice ragionieri	(classe unica)	14
11	Vice ragionieri aggiunti		
			35

CARRIERA D'ORDINE GRUPPO *C*.

8	Coadiutori superiori		5
9	Coadiutori capi		25
10	Primi coadiutori		54
11	Coadiutori		80
12	Vice coadiutori	(classe unica)	140
13	Vice coadiutori aggiunti		
			304

PERSONALE SUBALTERNO.

Uscieri capi	14
Uscieri	46
Inservienti	63
	123
TOTALE GENERALE	600

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 630.
Stanziamento di 750 milioni di lire per la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 750.000.000 da ripartire in tre esercizi consecutivi, in ragione di lire 250 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1951-52, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni di termiti.

Le quote annue di detta assegnazione verranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e ripartite, a seconda delle necessità, con decreti del Ministro per il tesoro tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

Per lo studio ed il coordinamento della azione da svolgere per l'attuazione della campagna antitermitica di cui all'art. 1 è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, con apposita Commissione interministeriale, della quale faranno parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

La spesa relativa al funzionamento di detta Commissione sarà fronteggiata con il fondo di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 250.000.000 per l'esercizio 1951-52 verrà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — ZOLI — SCELBA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 631.

Concessione di un contributo straordinario di L. 20.000.000 all'Università libera di Camerino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore della Università libera di Camerino la concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 632.

Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte relativa al personale del Giardino coloniale di Palermo, è modificata nel modo che segue:

Grado		Numero dei posti
	(GRUPPO *A*)	
10°	7° — Vice direttore agronomo	1
	(GRUPPO *B*)	
11°	8° — Segretario contabile economo . .	1

Art. 2.

Il vice direttore agronomo ed il segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente, il grado 7° ed il grado 8°, dopo una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali vice direttore agronomo e segretario contabile economo viene fissato in anni cinque.

Art. 4.

La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-1952.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 633.

Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle Amministrazioni dei comuni e delle provincie delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in fase di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3.

I Comuni e le Provincie, ai quali sono state concesse le anticipazioni previste dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5, per il pagamento delle competenze al personale dipendente, sono esonerati dall'obbligo della relativa restituzione a norma dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge medesimo.

Art. 4.

Per fronteggiare le spese di applicazione della presente legge saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54 rispettivamente le somme di lire 500 milioni, di lire due miliardi e di lire 500 milioni.

Alla copertura della spesa prevista per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 sarà provveduto con una aliquota del provento derivante dall'emissione dei buoni novennali del Tesoro, autorizzata con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Pella — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 23 maggio 1952, n. 634.

Ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 27 maggio 1952, n. 635.

Aumento della tassa d'ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La tassa d'ingresso per l'accesso dei visitatori ai musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato è aumentata nella misura indicata a fianco di ciascun istituto di antichità e d'arte nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

L'ingresso è gratuito nelle domeniche, eccetto che per gli istituti segnati con la lettera (*b*) nella allegata tabella, per i quali il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sulla normale tariffa.

La tassa di ingresso di cui all'articolo precedente è ridotta del 50 per cento negli altri giorni festivi.

Art. 3.

Agli studiosi d'arte, che ne facciano richiesta, possono essere rilasciate tessere di libero ingresso valide da tre mesi ad un anno, dietro pagamento di una tassa di lire 200 per le tessere trimestrali e di lire 500 per quelle annuali.

E' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione concedere l'ingresso gratuito nei casi previsti dal regolamento per l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, approvato con regio decreto 8 giugno 1933, n. 889.

L'ingresso è gratuito per gli insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

Gli studenti delle università ed istituti italiani di istruzione superiore avranno diritto all'ingresso gratuito esibendo una apposita tessera annuale rilasciata a loro richiesta dal rettore o capo dell'istituto.

Inoltre, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di concedere l'ingresso gratuito agli studenti o studiosi d'arte stranieri vincitori di borse di studio in materie artistiche, storiche, letterarie e archeologiche, che siano presentati dalle rispettive autorità consolari o dalle ambasciate italiane all'estero o che siano forniti di documentazione ufficiale della borsa conseguita.

Art. 4.

Sono aboliti i biglietti di abbonamento individuali e collettivi di cui alle tabelle *B* e *C* del regolamento citato nell'articolo precedente.

E' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di concedere alle comitive organizzate la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso, purchè il numero dei visitatori a pagamento non sia inferiore a quindici.

I direttori dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato potranno concedere, in base a tempestiva richiesta e con le opportune garanzie, l'ingresso gratuito nei rispettivi istituti a comitive di stu-

denti delle scuole secondarie superiori statali, pareggiate o legalmente riconosciute, nonchè a comitive di lavoratori organizzate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Nuove tasse d'ingresso per gli istituti di antichità e d'arte

Istituto	Tassa
Aglie: Castello	L. 150
Ancona: Museo Archeologico	» 100
Aquileia: Museo Archeologico - Cripta degli Scavi della Basilica	» 100
Bologna: Pinacoteca	» 100
Cagliari: Museo Archeologico	» 100
Capri: Grotta Azzurra	» 150
Capri: Palazzo di Tiberio e Villa Jovis	» 100
Caserta: Ex Reggia	» 100
Caserta: Parco	» 100
Caserta: Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione meccanica) oltre la tassa per le persone	» 150 (*a*)
Caserta: Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione animale) oltre la tassa per le persone	» 100 (*a*)
Caserta: Parco (ingresso per ogni bicicletta) oltre la tassa per le persone	» 100 (*a*)
Cerveteri: Tombe estrusche e Museo	» 100
Cuma: Scavi	» 100
Ercolano: Scavi e Teatro antico	» 150
Este: Museo Atestino	» 100
Ferrara: Museo Spina	» 100
Firenze: Cappelle Medicee	» 150
Firenze: Galleria Antica e Moderna	» 150
Firenze: Galleria Palatina e Museo degli Argenti	» 200
Firenze: Galleria degli Uffizi	» 200
Firenze: Galleria degli Uffizi (ascensore) per ogni persona e per una sola corsa	» 15
Firenze: Museo Archeologico e Galleria degli Arazzi	» 150
Firenze: Museo Nazionale	» 150
Firenze: Museo di San Marco	» 150
Gubbio: Palazzo Ducale	» 100
L'Aquila: Museo Nazionale	» 100
Mantova: Palazzo Ducale	» 150
Merano: Castel Tiralli	» 100
Messina: Museo Nazionale	» 100
Milano: Cenacolo Vinciano	» 200
Milano: Pinacoteca di Brera	» 150
Modena: Galleria Estense	» 150
Monreale: Chiostro di Santa Maria Nuova	» 100
Napoli: Museo Nazionale	» 150
Napoli: Museo Floridiana	» 150
Napoli: Museo di San Martino	» 150
Napoli: Museo di Capodimonte	» 150
Napoli: Ex Palazzo Reale	» 100
Ostia Scavi: Scavi di Ostia Antica	» 150 (*b*)
Ostia Scavi: (ingresso per ciascuna vettura oltre la tassa per le persone)	» 100 (*a*)
Palermo: Museo Nazionale	» 150
Parma: Museo di Antichità	» 100
Parma: Pinacoteca	L. 150
Pavia: Certosa	» 150
Perugia: Ipogeo dei Volumni	» 100
Perugia: Galleria Nazionale dell'Umbria	» 150
Pesto: Templi	» 150
Piazza Armerina: Mosaici di Casale	» 100
Pisa: Museo	» 100
Pompei: Scavi vecchi e scavi nuovi	» 150 (*b*)
Pompei: Scavi illuminati	» 300
Portogruaro: Museo Concordiense	» 100
Pozzuoli: Anfiteatro Tempio di Serapide	» 100
Roma: Anfiteatro Flavio	» 150
Roma: Castel Sant'Angelo	» 200 (*b*)
Roma: « Domus Aurea »	» 100
Roma: Galleria d'Arte Antica e Gabinetto delle Stampe	» 100
Roma: Galleria d'Arte Moderna	» 150
Roma: Galleria Spada	» 100
Roma: Museo del Palazzo Venezia	» 200
Roma: Museo e Galleria Borghese	» 200
Roma: Museo Nazionale Romano	» 200
Roma: Museo Preistorico ed Etnografico « Pigorini »	» 100
Roma: Museo di Valle Giulia	» 100
Roma: Terme di Caracalla	» 100 (*b*)
Roma: Palatino e Foro Romano	» 200 (*b*)
Roma: Tempio di Porta Maggiore	» 100
Santa Maria Capua Vetere: Anfiteatro e Mitreo Campano	» 100
Selinunte: Zona Monumentale	» 100
Siena: Pinacoteca	» 150
Siracusa: Museo Archeologico	» 100
Siracusa: Orecchio di Dionisio	» 100
Sirmione: Grotte di Catullo	» 150
Taormina: Teatro Greco	» 150
Taranto: Museo Archeologico	» 100
Tarquinia: Museo Tarquiniense e Tombe Etrusche	» 100
Tivoli: Villa Adriana	» 150
Tivoli: Villa d'Este	» 200
Torino: Museo di Antichità	» 100
Torino: Museo Egizio	» 150
Torino: Pinacoteca	» 150
Urbino: Galleria delle Marche	» 150
Urbino: Cappella del Perdono nel Palazzo Ducale	» 100
Venezia: Galleria	» 200
Venezia: Museo Archeologico	» 100
Venezia: Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro	» 150
Venezia: Museo Orientale	» 100

(*a*) La tassa è fissa anche nei giorni in cui si applica la riduzione sul prezzo dei biglietti d'ingresso per le persone.
(*b*) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

(*b*) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952.

Nuova misura del prezzo del biglietto d'ingresso al Museo dell'Africa Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1970, che approva il nuovo regolamento per il Museo dell'Africa Italiana;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 26 ottobre 1949, con il quale venne stabilita la nuova misura dei prezzi dei biglietti di ingresso al Museo dell'Africa Italiana;

Riconosciuta la opportunità di adeguare ulteriormente detti prezzi al diminuito valore della lira;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo del biglietto di ingresso al Museo dell'Africa Italiana è fissato in L. 30. Esso è ridotto alla metà per i militari di truppa isolati e per i ragazzi di età inferiore agli anni quindici.

Resta ferma la facoltà conferita al direttore del Museo dell'Africa Italiana di concedere speciali facilitazioni nei casi di visite collettive.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1951.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1952
Registro Africa Italiana n. 12, foglio n. 238. — FLAMMIA

(2789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952.

Classificazione nella rete delle strade provinciali, della strada comunale « Santeramo-confine provinciale con Matera ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 31 dicembre 1949, n. 1692, con la quale la Deputazione provinciale di Bari, in accoglimento dei voti del comune di Santeramo in Colle, ha espresso parere favorevole per la classificazione, fra le provinciali, della strada comunale « Santeramo-confine provinciale con Matera », della estesa di km. 12 circa;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 26 maggio 1951;

Considerato che la strada, di cui trattasi, ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale « Santeramo-confine provinciale con Matera », della estesa di km. 12, circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Bari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1952
Registro Lavori pubblici n. 12, foglio n. 229

(2782)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 1952.

Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1949, con il quale è stato costituito il Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa;

Vista la nota in data 3 gennaio 1952, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il dott. Giacomo Brodolini, quale rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa, in sostituzione del dott. Vittorio Foà, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Giacomo Brodolini è chiamato a far parte del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Vittorio Foà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(2848)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1952.

Modificazione della composizione del Comitato costituito presso il Ministero della difesa (Marina) per l'esame dei verbali di distruzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi e degli altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1948, col quale sono stati costituiti presso il Ministero della difesa a' termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, i Comitati incaricati di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visti i successivi decreti in data 10 gennaio 1950 e 5 luglio 1951, con i quali è stata modificata la composizione del Comitato costituito con il citato decreto presso il Ministero della difesa (Servizi della marina);

Vista la lettera in data 17 marzo 1952, n. 9924, con la quale il Ministero della difesa ha proposto che il colonnello commissario Antonio De Giulio venga nominato componente — quale rappresentante dello stesso Ministero — del Comitato anzidetto, in sostituzione del maggiore generale commissario Guido Levi de Leon;

Decreta:

Il colonnello commissario Antonio De Giulio è chiamato a far parte — quale rappresentante del Ministero della difesa — del Comitato sopra specificato, costituito presso lo stesso Ministero della difesa (Servizi della marina) in sostituzione del maggiore generale commissario Guido Levi de Leon.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1952
Registro Presidenza n. 63, foglio n. 162. — FERRARI

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1952.

Modificazioni alla ripartizione territoriale dei servizi delle Circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che ha stabilito la ripartizione dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1949, col quale è stata istituita la nuova Circoscrizione doganale di Fortezza;

Determina:

Art. 1.

Il territorio della Circoscrizione doganale di Fortezza comprende tutti i Comuni a sud di Brennero fino a Bressanone incluso, nonchè tutti i Comuni ad est di Fortezza attraversati dalla linea ferroviaria della Val Pusteria fino al confine di Passo Drava, compresi nella zona deliminata da una linea ideale che congiunga Bressanone con Cortina d'Ampezzo.

Il territorio della Circoscrizione doganale di Bolzano comprende le provincie di Bolzano (escluso il territorio compreso nella Circoscrizione doganale di Fortezza) e Trento.

Art. 2.

La ripartizione dei servizi di cui alla tabella *C* allegata al decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, è modificata come appresso:

UFFICI DOGANALI					Numero delle visite	Numero delle ispezioni	*Annotazioni*
Circoscrizioni		Dogane principali	Dogane, Sezioni, Posti doganali e Posti di osservazione	Classe delle dogane			
Direzioni superiori	Provincie						
Bolzano	Bolzano	Bolzano	*Bolzano*, con:	I	—	6	
			Ufficio pacchi postali				
			Sezione alla Ferrovia, e servizio all'Aeroporto				Vi si compiono soltanto le visite dei bagagli dei viaggiatori.
			Merano	IV	4	4	
			Tubre	V	2	2	
			Resia	V	2	2	
	Trento	Trento	Trento	IV	4	4	
Fortezza	Bolzano	Fortezza	*Fortezza*, (Ferrovia), con:	III	—	4	
			Servizio ad Aica				Ad Aica si compiono le operazioni per merci in uscita dallo Stato.
			Brennero, (Ferrovia), con:	IV	4	4	
			Servizio al varco stradale				
			San Candido, (Ferrovia), con:	IV	4	4	
			Sezione Passo Drava		2	1	
			Sezione Cortina d'Ampezzo (Ferrovia)		2	1	Funziona dal 1° giugno al 30 settembre e dal 15 dicembre al 15 marzo, per le sole operazioni relative ai bagagli appartenenti a viaggiatori da o per l'estero.

Roma, addì 26 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

(2561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Grosseto

Con decreto Ministeriale in data 13 giugno 1952, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Grosseto viene prorogata fino al 24 dicembre 1952 ed il prof. Michele Messina fu Paolo è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con gli stessi poteri e condizioni di cui al decreto di nomina in data 24 dicembre 1951.

(2849)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal chimico capo dott. Penzo Alberto avverso il decreto Ministeriale 31 dicembre 1948, col quale vennero disposte promozioni al grado di chimico direttore (VI) nel ruolo di gruppo *A* del personale provinciale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

(2812)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro per la colonizzazione di terre in Argentina « La Nuova Terra », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 maggio 1952, la Società cooperativa di produzione e lavoro per la colonizzazione di terre in Argentina « La Nuova Terra », con sede in Napoli, costituita con atto in data 22 maggio 1948 a rogito notaio Ferdinando Maddalena, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Luigi Granozio, residente in Napoli, via Giuseppe Piazzi a Foria n. 43.

(2853)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ventiseiesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Ceccato Gino, Zoro Branco (Treviso):
marca e tipo: Fiat 508; telaio n. 068972; motore n. 070276;
Fiorassi Armando e Marcon Genoveffa, Roma:
marca e tipo: OM Taurus; telaio n. 50162; motore n. 50162;
Motta Giovanni, Genova:
marca e tipo: Fiat 518 L; telaio n. 002752; motore n. 016029.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi ».

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1952, n. 67 del 18 marzo 1952, e n. 116 del 19 maggio 1952.

(2854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 giugno 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	637 —
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,89	637 —
» Napoli	624,80	631,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,87	637,25
» Torino	624,89	636,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	637,20

Media dei titoli del 18 giugno 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,325
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	66,30
Id. 5 % 1935	97,05
Redimibile 3,50 % 1934	74,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,225
Id. 5 % 1936	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 giugno 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	637,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al commissario straordinario dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto Ministeriale in data 3 giugno 1952, numero 10.16504/10089.G.51 (36), il commissario straordinario dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzato ad accettare il lascito di lire sterline quattromila, disposto in favore della disciolta Società napoletana per la protezione degli animali dalla defunta Miss Elizabeth Fielder Laver di Londra, con testamento datato 19 settembre 1922.

(2852)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Popoli (Pescara) di un mutuo di L. 6.973.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2866)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Avezzano (L'Aquila) di un mutuo di L. 8.067.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2888)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 352, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pontecorvo (Frosinone) di un mutuo di L 6.534.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2889)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isola Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Isola Liri (Frosinone) di un mutuo di L. 3.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2890)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cervaro (Frosinone) di un mutuo di L. 2.467.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2891)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) di un mutuo di L. 3.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2892)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rossano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rossano Calabro (Cosenza) di un mutuo di L. 6.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2893)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Barga (Lucca)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 dicembre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Barga (Lucca);

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Barga (Lucca), nell'ordine appresso indicato:

1. Lemmi G. Battista	punti	85,83	su 132
2. Greco dott. Lorenzo	»	84,57	»
3. Merigo Bernardo	»	84 —	»
4. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	83,05	»
5. Valle rag. Mario	»	82,34	»
6. Galli Emilio	»	81,76	»
7. Lo Presti rag. Francesco	»	81,66	»
8. Bernardoni rag. Gino	»	81,60	»
9. Pelosi dott. Luigi	»	80,68	»
10. Conte dott. Egidio	»	79,02	»
11. Repetti Pietro	»	79 —	»
12. Montauti Antonio	»	78,60	»
13. Calvi Alessandro	»	78,37	»
14. Cavallina Egisto	»	78,18	»
15. Grossi dott. Artemio	»	77,95	»
16. Lapone Giovanni	»	77 —	»
17. Bottega dott. Giovanni	»	76.97	»
18. Russo Luigi	»	74,33	»
19. Galli dott. Pietro	»	74,04	»
20. Mosele Alessandro	»	73,33	»
21. De Feo Francesco	»	71,83	»
22. Bulla Guglielmo	»	70,31	»
23. Bonatti Augusto	»	69,50	»
24. Mastrangelo rag. Domenico	»	69,30	»
25. Romano dott. Antonio	»	67,86	»
26. Milella dott. Michele	»	66,22	»
27. Schiavina dott. Renato	»	64,73	»
28. Fornaciari dott. Raoul	»	63,98	»
29. Caimmi dott. Luigi	»	63,60	»
30. Tabarini dott. Ludovico	»	62,45	»
31. Ferri dott. Pasquale	»	62,18	»
32. Graziani dott. Marcello	»	61,02	»
33. Coppa dott. Gerardo	»	60,92	»
34. D'Alimonte dott. Amedeo	»	59,72	»
35. Bandoni rag. Raffaello	»	58,83	»
36. Manfredi dott. Francesco	»	58,22	»
37. Curulli dott. Agostino	»	57,77	»
38. Chiaramondia dott. Francesco	»	57,35	»
39. Romano dott. Francesco	»	57,33	»
40. Guariglia dott. Francesco	»	55,60	»
41. Murolo Gaetano	»	54,16	»
42. Mazzilli dott. Annibale	»	54 —	»
43. Maroncelli dott. Giulio	»	53,64	»
44. Fedele dott. Antonino	»	53,50	»
45. Riselli Carlo	»	51,50	»
46. Grignani Giuseppe	»	51 —	»
47. Focarile Aristide	»	49,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

(2833)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 12959/3 sanità in data 19 aprile 1950, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1949;

Visto il successivo decreto n. 12644 in data 18 marzo 1952, con il quale veniva parzialmente modificato il suindicato avviso di concorso;

Visto il decreto n. 20402.2./13/6/7/8 in data 19 febbraio 1951, con il quale l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nominò la Commissione giudicatrice del detto concorso;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla Commissione giudicatrice di cui sopra;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, di cui alle premesse, per le condotte veterinarie, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1949:

N.	Candidato		Punti	
1.	Rustichelli Gerardo	punti	65,787	su 100
2.	Bertolini Emanuele	»	56,062	»
3.	Gozzelino Giuseppe	»	56,050	»
4.	Bertolino Andrea	»	54,675	»
5.	Godino Benvenuto	»	54,243	»
6.	Massimelli Antonio	»	54,062	»
7.	Graglia Giuseppe	»	53,831	»
8.	Orsini Giuseppe	»	53,337	»
9.	Quartero Federico	»	53,143	»
10.	Dettoni Luigi	»	53,068	»
11.	Gambino Domenico	»	52,425	»
12.	Lago Giacomo	»	52,318	»
13.	De Paoli Luigi	»	51,512	»
14.	Ampollini Carlo	»	51,493	»
15.	Gobba Mario	»	51,487	»
16.	Ragni Guglielmo	»	51,437	»
17.	Gavalli Giovanni	»	51,218	»
18.	Agosto Valerio	»	50,512	»
19.	Carrara Giacomo	»	50,212	»
20.	Bocchiotti Evasio	»	50,125	»
21.	Basaluzzo Giuseppe	»	49,818	»
22.	Balestrazzi Vittorio	»	49,800	»
23.	Craveri Carlo	»	49,756	»
24.	Berta Giovanni	»	49,702	»
25.	Mainardi Aldo	»	49,537	»
26.	Wagner Ivan	»	49,381	»
27.	Prezioso Vincenzo	»	49,312	»
28.	Candelo Ettore	»	49,300	»
29.	Moro Vittorio	»	49,287	»
30.	Tomasoni Giovanni	»	49,137	»
31.	Raiteri Oreste	»	48,900	»
32.	Polenghi Demetrio	»	48,881	»
33.	Lanfranco Luigi	»	48,868	»
34.	Bologna Stefano	»	48,737	»
35.	Bernier Arturo	»	48,725	»
36.	Gavazzeni Giovanni	»	48,718	»
37.	Carrea Mattia	»	48,625	»
38.	Appiano Felice	»	48,406	»
39.	Pizzurra Francesco	»	48,337	»
40.	Bacchetta Adelio	»	48,212	»
41.	Masera Pietro	»	47,993	»
42.	Arpellino Giuseppe	»	47,831	»
43.	Giuliani Eugenio	»	47,612	»
44.	Calcagno Carlo	»	47,437	»
45.	Imarisio Remo	»	47,381	»
46.	Cantini Gianfranco	»	47,162	»
47.	Boraggine Ugo	»	47,000	»
48.	Traversa Sergio	»	46,537	»
49.	Montessoro Agostino	»	46,437	»
50.	Morganti Giovanni	»	46,300	»
51.	Bosco Giuseppe	»	46,212	»
52.	Rabagliati Evasio	punti	46,187	su 100
53.	Negro Aldo	»	46,175	»
54.	Platini Giovanni	»	46,112	»
55.	Pagavino Giorgio	»	46,062	»
56.	Lambrughi Salvatore	»	46,000	»
57.	Denna Angelo	»	45,900	»
58.	De Meo Angiolino	»	45,806	»
59.	Coscia Pietro	»	45,737	»
60.	Laudani Nicolò	»	45,700	»
61.	Bottino Modesto	»	45,662	»
62.	Sturari Pierluigi	»	45,606	»
63.	Deregibus Alessandro	»	45,525	»
64.	Cianchetta Domenico	»	45.500	»
65.	Corradini Carlo	»	45,487	»
66.	Albarelli Annio	»	45,450	»
67.	Bagnasco Cesare	»	45,387	»
68.	Zanotti Giovanni	»	45,225	»
69.	Palotta Pietro	»	45,000	»
70.	Fasciolo Franco	»	44,900	»
71.	Parodi Giuseppe	»	44,750	»
72.	Poli Antonio	»	44,743	»
73.	Licursi Mario	»	44,656	»
74.	Gallardo Edoardo	»	44,625	»
75.	Brossa Giuseppe	»	44,431	»
76.	Caironi Giovanni	»	44,387	»
77.	Airoldi Giuseppe	»	44,350	»
78.	Zanetti Massimo	»	44,312	»
79.	Fornelli Giuseppe	»	44,287	»
80.	Carletti Giuseppe	»	44,225	»
81.	Piano Biagio	»	44,062	»
82.	Cardacini Pasquale	»	44,000	»
83.	Mena Dante	»	43,968	»
84.	Marcaccini Mario	»	43.862	»
85.	Montafia Luigi	»	43,806	»
86.	Sereno Regis Attilio	»	43,037	»
87.	Frattini Felice	»	42,262	»
88.	Taccagni Antonio	»	42,250	»
89.	Marini Marcello	»	42,081	»
90.	Negri Silvio	»	41,975	»
91.	Griseri Carlo	»	41,918	»
92.	Cattaneo Italo	»	41,701	»
93.	Guadagnini Gianbattista	»	41,700	»
94.	Martini Venceslao	»	41,650	»
95.	Toffetti Francesco	»	41,462	»
96.	Brusati Pietro	»	41,450	»
97.	Pizzigalli Amabile	»	41,412	»
98.	Conti Gioacchino	»	41,362	»
99.	Roggero Michele	»	41,000	»
100.	Chiaverano Anacleto	»	40,900	»
101.	Dezza Angelo	»	40,893	»
102.	Lugli Antonio	»	40,775	»
103.	Bo Lorenzo	»	40,650	»
104.	Giordano Michele	»	40,431	»
105.	Bonetti Fausto	»	40.412	»
106.	Fellegara Franco	»	39,800	»
107.	Banchini Giuseppe	»	38,512	»
108.	Del Carlo Dirio	»	38,356	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e nel bollettino atti ufficiali della Prefettura; lo stesso sarà altresì affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni, le cui condotte veterinarie sono state poste a concorso.

Alessandria, addì 23 maggio 1952

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 12959/3 San. in data 19 aprile 1950, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1949;

Visto il successivo decreto n. 12644/3 San. in data 18 marzo 1952, con il quale veniva depennata dal Consorzio veterinario di Capriata d'Orba la condotta di San Cristoforo perchè facente parte, quest'ultima, del Consorzio di Gavi;

Visto il decreto n. 23653 in data 23 maggio 1952, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei;

Vista la circolare in data 4 aprile 1951, n. 20400 I.A G.30, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Rustichelli Gerardo: Castellazzo Bormida (Consorzio);
2) Bertolini Emanuele: Capriata d'Orba (Consorzio);
3) Gozzelino Giuseppe: Casale Monferrato (frazione Popolo-Terranova) Vialarda (Rolasco);
4) Bertolino Andrea: Boscomarengo;
5) Godino Benvenuto: Frugarolo;
6) Massimelli Antonio: Felizzano (Consorzio);
7) Graglia Giuseppe: Rivalla Bormida (Consorzio);
8) Orsini Giuseppe: Fubine (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 23 maggio 1952

Il prefetto: ZACCHI

(2834)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 6641 del 9 giugno 1947, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1946;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400.1.AG/151 del 30 luglio 1949, modificato con decreto alto commissariale pari numero del 19 settembre 1949, modificato ancora con altro decreto dello stesso Alto Commissariato pari numero del 25 marzo 1950, modificato ancora con altro decreto commissariale n. 20445.2/7004 del 5 gennaio 1951;
Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;
Veduta la graduatoria presentata dalla Commissione stessa;
Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei sanitari partecipanti al concorso di cui in premessa:

1. Randazzo Antonino	punti	118,847
2. Terrachini Francesco	»	114,795
3. Cirrito Francesco	»	110,445
4. Genovese Benedetto	»	106,745
5. Mascara Rosario	»	104,609
6. Romeo Giacomo	»	103,460
7. Gagliardo Filippo	»	101,850
8. Scopelliti Michele	»	100,105
9. Di Marco Rosario	»	99,400
10. Sciarrino Guglielmo	»	98,900
11. Calderone Antonino	»	96,621
12. Tarantino Giovanni	»	95,547
13. La Rocca Bartolomeo	»	94,832
14. Grasso Giuseppe	»	94,271
15. Ragusa Calogero	»	94,025
16. Raiti Francesco	»	93,009
17. Bisazza Vincenzo	»	92,670
18. Trombetta Salvatore	»	91,937
19. Spinosa Vincenzo	»	88,512
20. La Spina Francesco	»	88,279
21. Minuto Saverio	»	87,327
22. Nasello Carmelo	»	85,375
23. Graci Arcangelo	»	85,083
24. Vitali Giuseppe	»	84,933
25. Cernigliano Alberto	»	84,716
26. Aiello Vincenzo	punti	83,570
27. Vasapolli Francesco	»	83,358
28. Virzì Calogero	»	83,000
29. Campo Giuseppe	»	82,927
30. Allegrini Gastone	»	82,695
31. Lombardo Antonino	»	80,586
32. Tusa Vincenzo	»	80,235
33. Canale Alessandro	»	78,729
34. La Rosa Ignazio	»	78,593
35. Nastasi Antonino	»	78,362
36. La Fauci Nicolò	»	77,148
37. Passaniti Giovanni	»	76,677
38. Patti Giuseppe	»	76,281
39. Emanuele Giuseppe	»	74,968
40. Zito Giuseppe	»	73,332
41. Di Lapi Antonio	»	73,062
42. La Scala Arnaldo	»	72,718
43. Fugazzotto Antonino	»	72,052
44. De Luca Mario	»	70,525
45. Picciolo Giacomo	»	70,302
46. Moresca Pietro	»	69,583
47. Scavone Salvatore	»	67,887
48. Rotolo Alfonso	»	67,552
49. Patené Mario	»	66,854
50. Lombardo Nunzio	»	65,489
51. Torre Valerio	»	65,250
52. Del Campo Francesco	»	64,843
53. De Angelis Manlio	»	60,250
54. Cacciola Filippo	»	60,000
55. Algozzino Antonino	»	57,895
56. Bucalo Giuseppe	»	57,750
57. Mirabilt Cesare	»	57,000

Messina, addì 17 maggio 1952

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 6995 pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei veterinari partecipanti al concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946, indetto con decreto n. 6641 del 9 giugno 1947;
Visto l'ordine di preferenza, espresso dai candidati nelle loro domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 36 dello stesso testo unico;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Veduta la legge 1° agosto 1921, riformata con legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Veduta la circolare dell'A.C.I.S. n. 18, del 28 febbraio 1951;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Randazzo Antonino: Milazzo;
2) Terrachini Francesco: Novara Sicilia-Mazzarà Sant'Andrea;
3) Cirrito Francesco: Tusa-Castel di Lucio-Motta d'Affermo-Pettineo;
4) Genovese Benedetto: Spadafora-Villafranca-Venetico-Rometta;
5) Mascara Rosario: Santa Teresa di Riva-Casalvecchio-Savoca;
6) Romeo Giacomo: San Pier Niceto-Condrò-Gualtieri Sicaminò;
7) Gagliardo Filippo: Naso-Castell'Umberto;
8) Scopelliti Michele: Santa Lucia del Mela-San Filippo-Pace del Mela;
9) Di Marco Rosario: Cesarò-San Teodoro;
10) Sciarrino Guglielmo: Francavilla Sicilia-Gaggi-Graniti-Motta Camastra;
11) Calderone Antonio: Furnari-Oliveri-Falcone-Tripi;
12) Tarantino Giovanni: Floresta-Santa Domenica Vittoria.

Messina, addì 17 maggio 1952

Il prefetto: DI GIOVANNI

(2778)

PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, numero 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto in data 7 febbraio 1952, n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso, e successive modifiche;

Visto che i dottori Moschetta Emilio Di Carlo Antonio, Vicerè Ernesto, Mastrangelo Beniamino, Monina Vincenzo e Lannutti Giuseppe, vincitori del concorso per la condotta medica di Valle Castellana (1ª zona), hanno rinunziato a detta sede;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunziatari e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Bello Giuseppe;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bello Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Valle Castellana (1ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 9 giugno 1952

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, numero 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto in data 7 febbraio 1952, n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso, e successive modifiche;

Visto che i dottori Totoro Antonio, Spadano Antonio e Como Fernando hanno rinunziato alla sede di Pineto (2ª zona);

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo, che segue nella graduatoria il rinunziatario e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Antonini Alfonso, il quale appositamente interpellato, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonini Alfonso è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pineto (2ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 9 giugno 1952

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, numero 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto in data 7 febbraio 1952, n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso, e successive modifiche;

Visto che i dottori Di Carlo Antonio, Antonini Alfonso e Vicerè Ernesto, vincitori del concorso per la condotta medica di Crognaleto (2ª zona), hanno rinunziato a detta sede;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunziatari e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Mastrangelo Beniamino;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mastrangelo Beniamino è dichiarato vincitore della condotta medica di Crognaleto (2ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 9 giugno 1952

Il prefetto: LONGO

(2856)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 41958 in data 16 gennaio 1952, relativo all'assegnazione di otto sedi ai vincitori del concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946;

Ritenuto che si è resa vacante la sede della condotta veterinaria del comune di Santa Caterina Villarmosa;

Ritenuto che il dott. Gagliardo Filippo fu Antonino, successivo graduato, appositamente interpellato, ha dichiarato di accettare tale sede;

Viste le disposizioni di cui al regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Gagliardo Filippo fu Antonino viene assegnata la condotta veterinaria del comune di Santa Caterina Villarmosa.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta nonchè in quello dei Comuni per i quali fu esperito il concorso descritto in epigrafe.

Caltanissetta, addì 30 maggio 1952

Il prefetto: LO MONACO

(2841)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.